
Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione della gestione del Mercatino Garibaldi

Attuazione della deliberazione di Giunta comunale del 16/04/2024, n. 66

Sommario

A)	Scopo del documento.....	4
B)	Finalità.....	4
B.1)	Storia dell'intervento	4
B.2)	Scopo specifico dell'Avviso	5
C)	Obiettivi	5
C.1)	Obiettivi strategici.....	5
C.2)	Obiettivi operativi	6
D)	Requisiti di partecipazione	6
D.1)	Enti del Terzo Settore Ammessi	7
D.2)	Requisiti minimi di partecipazione.....	8
E)	Fasi e tempi del procedimento.....	9
E.1)	Fasi del procedimento	9
E.2)	Responsabilità del procedimento.....	9
E.3)	Selezione del soggetto	9
E.3.1)	Modalità di presentazione della domanda	9
E.3.2)	Chiarimenti.....	10
E.3.3)	Istruttoria preliminare	10
E.3.4)	Criteri selettivi	10
E.3.5)	Commissione di valutazione	10
E.3.6)	Svolgimento delle operazioni.....	11
E.4)	Attività di co-progettazione	11
E.5)	Convenzione.....	11
F)	Risorse.....	12
F.1)	Risorse finanziarie	12
F.2)	Risorse immobiliari	12
F.3)	Altre risorse.....	13
G)	Verifiche e controlli.....	13
G.1)	Controlli sui requisiti.....	13
G.2)	Aggiornamento delle informazioni.....	13
G.3)	Cause di risoluzione	14

H)	Trattamento dei dati.....	14
H.1)	Trattamento dei dati degli Enti del Terzo Settore.....	14
H.1)	Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati.....	15
I)	Appendice normativa	16
I.1)	Inquadramento	16
I.2)	Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione	19
I.3)	Autorità nazionale anticorruzione	20
J)	Informazioni.....	20

A) Scopo del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	2 maggio 2024	Prima emissione	Tutte

B) Finalità

B.1) Storia dell'intervento

Con deliberazione di Giunta comunale del 16 marzo 2021, n. 48 veniva approvata la partecipazione al bando Regionale previsto con Decreto n. 4971 del 12/04/2022 finalizzato all'erogazione di contributi per lo "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024".

Con decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia n. 17508 del 30.11.2022 veniva selezionato il Comune di Rho.

Il progetto presentato dal Comune di Rho denominato "RHO 2024 - RI-Costruire e consolidare le centralità del distretto" si basa su una strategia volta a innescare ricadute positive sul sistema commerciale e urbano dell'area del DUC. In sintesi, il progetto prevede i seguenti interventi:

- Progettazione strategica e tecnica del DUC
- Governance del DUC
- Bando per erogazione contributi alle imprese
- Contributo alle imprese per gestione criticità progetto PNRR a scala locale
- Promozione eventi ed iniziative
- Riqualificazione del mercato coperto
- Miglioramento della mobilità ed attuazione di nuove zone 30 nelle polarità del DUC
- Interventi per il miglioramento della sicurezza della ZTL della polarità centrale del DUC
- Riuso temporaneo spazi sfitti e layout vetrine per la valorizzazione del DUC

Questo avviso riguarda specificamente la riqualificazione del mercato coperto denominato "Mercatino Garibaldi" che, nel suo stato attuale, rappresenta un non luogo infatti si trova fondamentalmente in uno stato di abbandono dal punto di vista sia strutturale sia gestionale. Tale situazione è dovuta ai profondi mutamenti della domanda e dell'offerta del mercato commerciale, anche alimentare, avvenuti negli ultimi decenni che hanno portato tali luoghi del commercio, un tempo attrattivi e floridi, ad essere dei non luoghi con forti criticità, fenomeno di declino riscontrabile su scala nazionale.

Al tempo stesso tali luoghi, se ripensati dal punto di vista sia strutturale sia gestionale possono tornare ad essere dei poli di riferimento in termini di socialità e vitalità dell'area in cui sono ubicati e possono diventare dei poli attrattivi capaci probabilmente di attrarre nuovi flussi e nuovi visitatori e frequentatori.

Nello specifico, indubbiamente, il Mercatino di Rho è posizionato in una zona strategica per l'area centrale del DUC di Rho e presenta delle caratteristiche peculiari in termini di accessi, area coperta, area porticata e piastra centrale scoperta. In tal senso una sua valorizzazione e ri-funzionalizzazione rappresenta un'opportunità importante e strategica sia per il luogo in quanto tale sia per la comunità locale nonché anche per l'offerta commerciale e di servizi presente nell'area centrale del DUC. Non a caso, per tali motivazioni, il progetto di riqualificazione del Mercatino è stato inserito tra gli interventi previsti dal DUC e finanziati da Regione Lombardia.

B.2) Scopo specifico dell'Avviso

Scopo principale di questo documento è selezionare uno o più Enti del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di Giunta comunale del 16/04/2024, n. 66.

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell'Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e le modalità attuative.

C) Obiettivi

C.1) Obiettivi strategici

Obiettivo strategico primario è far ripartire e valorizzare il Mercatino come luogo nuovo e contemporaneo capace di ospitare un nuovo mix di funzioni con offerta food and beverage diversificata e, soprattutto, capace di prevedere diversi momenti di cultura e socialità durante tutto l'anno con un'offerta variegata che può andare a mero titolo di esempio da cineforum e presentazioni di libri, da feste di compleanno a incontri culturali, da mostre temporanee a eventi legati alle tradizioni di Rho.

Per raggiungere tale obiettivo si intende avviare un'attività di co-progettazione per la gestione del mercatino Garibaldi presso la struttura comunale in corso Garibaldi n. 79.

L'amministrazione comunale con la presente procedura intende creare un luogo di riferimento per un'offerta integrata di somministrazione (food & beverage) ed attività culturali e di intrattenimento, la cui principale finalità è il recupero di uno spazio centrale sottoutilizzato e parzialmente abbandonato nonché la costituzione di un polo di attrazione in una delle principali vie commerciali cittadine, all'interno di una politica di implementazione delle attività nel Distretto Urbano del Commercio (DUC) a sostegno degli esercizi di vicinato.

L'obiettivo strategico primario è quindi duplice: recuperare una struttura in stato di abbandono e che dal punto di vista meramente commerciale si è basata su presupposti di insuccesso (una suggestiva corte che si affaccia su una via commerciale all'interno della quale sarebbe possibile creare un luogo di attrazione ma le cui semplici vetrine non sono sufficienti a invogliare

l'ingresso) e realizzare un'attività che senza entrare in competizione con le attività commerciali esistenti contribuisca a fare conoscere e a fare frequentare il centro storico di Rho.

In tale processo assume particolare rilevanza la possibilità di verificare il coinvolgimento di realtà locali legate al settore food and beverage con particolare riferimento alle tradizioni locali, alle tipicità locali e ai trend del settore in atto.

C.2) Obiettivi operativi

L'amministrazione comunale intende mettere a disposizione le risorse dal bando DUC di Regione Lombardia per € 275.000,00 che potranno aumentare con ulteriori finanziamenti reperiti da ulteriori bandi di finanziamento sia di enti pubblici che privati. Inoltre metterà a disposizione la struttura denominata "mercatino Garibaldi" che sarà riqualificata con i suddetti fondi.

Gli obiettivi operativi sono:

- realizzare un'attività che riunisca in un'unica struttura la possibilità di svolgere attività conviviali e partecipare ad iniziative culturali, attraverso una programmazione di eventi (sia di food & beverage sia culturali) che si diversifichi in maniera significativa durante tutto l'anno per facilitare l'interesse, l'affezione e la frequentazione costante;
- avere una Gestione/Regia unica che si occupi del coordinamento identitario delle attività: le attività, siano esse semplicemente di somministrazione ma in particolare quando sono abbinate ad attività culturali e di spettacolo devono essere coordinate e programmate, di concerto con l'AC, in un'ottica di distribuzione temporale che tenga conto della sostenibilità economica del progetto;
- avere un Food hub con eccellenze di somministrazione (a rotazione e anche temporanee) e tavolate da condividere per ridurre costi, rischi e aumentare l'interesse, sul modello del Mercato Generale realizzato in Stazione Centrale. L'ipotesi è quella di avere differenti attività di somministrazioni che condividano personale e attrezzature per il consumo, consentendo di approvvigionarsi da quella più gradita senza tavoli e spazi pertinenziali, ma gestendo tutto in comune;
- co-progettare la riqualificazione della struttura data in gestione evidenziando le esigenze e necessità dell'operatore;
- verificare la possibilità di coinvolgere anche attori locali legati al settore food and beverage e alle proposte culturali.

D) Requisiti di partecipazione

I soggetti partecipanti devono:

- essere in possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'attuazione dell'operazione;

- essere in possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi in relazione alla natura delle attività e degli obiettivi strategici da conseguire;
- essere in assenza di situazioni di incompatibilità in relazione all'esecuzione dell'operazione.

D.1) Enti del Terzo Settore Ammessi

Le caratteristiche degli enti che possono essere coinvolti nell'attuazione delle operazioni attraverso questo strumento sono le seguenti:

- Enti a carattere privato;
- Finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- Assenza dello scopo di lucro;
- Svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con decreto ministeriale);
- Azione volontaria; erogazione gratuita di beni, danaro e servizi; produzione o scambio di beni o servizi;
- Iscrizione al RUNTS (caratteristica qualificante degli Enti del terzo settore ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore).

Possono quindi partecipare gli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Fra gli enti del terzo settore ammessi rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'ente del terzo settore deve svolgere la propria attività in uno dei campi indicati dall'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi d'azione richiesti.

Gli enti del terzo settore devono essere in possesso anche di questi requisiti di carattere generale:

- requisiti di onorabilità e moralità analoghi a quelli previsti dall'art. 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Rho da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intenda partecipare in **raggruppamento** o comunque con una forma di **partenariato**, **ogni ente del terzo settore deve possedere i requisiti generali** richiesti da questo paragrafo.

Sono **esclusi** dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in questo percorso di co-progettazione:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

D.2) Requisiti minimi di partecipazione

Gli enti del terzo settore devono vantare un'esperienza documentata negli interventi di rigenerazione urbana di spazi e luoghi pubblici e/o privati con connotazione di attività culturali, di coinvolgimento della comunità locale e con offerta integrata di food and beverage.

I requisiti minimi di partecipazione sono stati scelti in modo da essere comunque proporzionati e congrui rispetto all'attività di progetto prevista.

In particolare, è richiesto:

- **di aver maturato esperienze in attività similare in un contesto similare negli ultimi 5 anni in Regione Lombardia** - il requisito è comprovato con autodichiarazione nella fase di presentazione del progetto.
- **di essere in possesso di uno dei requisiti professionali** previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
 - di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente italiana;
 - di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

N.B. I requisiti morali e professionali di cui sopra, richiesti dalla vigente normativa e dal presente bando di gara, devono essere posseduti da delegato o da altra persona preposta all'attività di somministrazione.

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intenda partecipare in **raggruppamento** o comunque con una forma di **partenariato**, **i requisiti minimi** di partecipazione **sono posseduti** dal raggruppamento / partenariato **nel loro complesso**.

E) Fasi e tempi del procedimento

E.1) Fasi del procedimento

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti :

- a) Prima fase:
 - Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
 - Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- b) Seconda fase:
 - Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
 - Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- c) Terza fase:
 - Sottoscrizione della convenzione.

E.2) Responsabilità del procedimento

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 5 Pianificazione Territoriale, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Area, Arch. Luigi Fregoni, come da decreto del Sindaco del 06/07/2022, n. 47.

E.3) Selezione del soggetto

E.3.1) Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 07/06/2024, con la seguente modalità:

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto per questo specifico avviso (allegato 1), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta e tutta la documentazione utile all'applicazione dei criteri selettivi. **Oltre al modulo, è necessario compilare il format progettuale** predisposto per questo specifico avviso (allegato 2).

In particolare, il candidato dovrà allegare una proposta progettuale tecnica di massima che ripercorra le voci previste nei criteri selettivi. La proposta dovrà tenere conto delle azioni

generali perseguite con il documento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 16/04/2024, n. 66.

E.3.2)Chiarimenti

I candidati possono chiedere chiarimenti scritti indirizzando al responsabile del procedimento una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: **ufficio.commercio@comune.rho.mi.it**

I candidati possono chiedere chiarimenti entro e non oltre il giorno **31/05/2024, ore 12:00**.

E.3.3)Istruttoria preliminare

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria preliminare verificando:

- 1) il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell'Avviso pubblico;
- 2) il rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione dei beneficiari di cui al paragrafo D);
- 3) la completezza della documentazione e il corretto utilizzo della modulistica.

Il responsabile del procedimento comunica l'esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.

L'ammissibilità è comunicata ai partecipanti con comunicazioni elettroniche.

E.3.4)Criteri selettivi

La selezione dell'ente con cui sviluppare la co-progettazione avverrà sulla base dei seguenti criteri generali:

- A. descrizione esperienza in interventi analoghi sul territorio regionale (max 3 facciate A4): da 0 a 30 punti;
- B. metodologia di intervento che intende sviluppare la co-progettazione (max 4 facciate A4): da 0 a 20 punti;
- C. qualità dell'idea progettuale (max 4 facciate A4): da 0 a 40 punti.

E.3.5)Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte ed è composta da n° 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della co-progettazione.

La commissione è responsabile della valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti nella fase A e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento.

E.3.6) Svolgimento delle operazioni

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione di valutazione.

La commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della proposta progettuale ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti da questo Avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati in questo Avviso.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole proposte progettuali.

Le linee d'indirizzo consentono di selezionare anche più Enti del Terzo Settore, allo scopo di realizzare una rete sul territorio.

Per questa ragione, **saranno selezionati ed accederanno alla co-progettazione tutti i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 60 punti.**

E.4) Attività di co-progettazione

Concluse le operazioni di selezione dei soggetti con cui sviluppare la co-progettazione, il RUP avvierà la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento i progetti selezionati, sarà avviata la valutazione e discussione critica, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho.

Saranno quindi definiti gli aspetti esecutivi, nel rispetto del limite di finanziamento erogabile indicato in questo Avviso.

Le attività di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali, a cura del RUP.

E.5) Convenzione

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- (a) OGGETTO
- (b) PROGETTAZIONE CONDIVISA
- (c) DURATA
- (d) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- (e) FORMAZIONE
- (f) IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

- (g) IMPEGNI DEL COMUNE
- (h) IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- (i) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- (j) INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE
- (k) CAUZIONE
- (l) CONTROVERSIE
- (m) CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La durata della convenzione non potrà superare i nove anni.

La cauzione definitiva che il soggetto dovrà effettivamente prestare sarà calcolata a seguito della fase di progettazione, in proporzione alla durata e al valore effettivo delle risorse pubbliche messe a disposizione.

F) Risorse

F.1) Risorse finanziarie

Il Comune di Rho mette a disposizione per la riqualificazione del mercatino Garibaldi i fondi del bando DUC di Regione Lombardia € 275.000. Avendo valutato la necessità di reperire ulteriori risorse **l'Amministrazione Comunale parteciperà, di concerto con l'operatore selezionato, ad ulteriori bandi pubblici e privati per reperire risorse aggiuntive.**

F.2) Risorse immobiliari

Il Comune di Rho mette a disposizione l'intera struttura del Mercatino Garibaldi situato in corso Garibaldi n.79, identificato al NCEU foglio 22 mapp. 1015 sub. da 1 a 14 costituito da 428 mq ad uso commerciale suddiviso in 12 negozi, 157 mq di spazi comuni (wc, spogliatoi, androni,...), una corte interna di 813 mq e una corte retrostante di 109 mq.

Gli spazi verranno concessi dal Comune di Rho alle condizioni di seguito definite:

- dopo la riqualificazione degli stessi, definiti di concerto con il gestore;
- la struttura viene concessa dotata di arredi e attrezzature; qualora non fossero sufficienti, l'ente gestore sarà ad integrarle con oneri a proprio carico;
- sono a carico del gestore le spese relative utenze di acqua, energia elettrica e di riscaldamento;

E' possibile chiedere un sopralluogo per visionare i locali facendone richiesta al responsabile del procedimento entro il giorno 24/05/2024. Il sopralluogo potrà essere svolto sino al termine di scadenza dell'avviso.

Nel rispetto delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione, il Comune di Rho ha ricostruito il valore d'uso del bene.

Ai fini di questo Avviso, il valore d'uso¹ del bene è stato identificato complessivamente per i nove anni in euro 689.098,11.

Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare potrà essere messa a disposizione gratuitamente, mantenendo in capo al Comune di Rho una parte degli oneri (ad esempio manutenzione straordinaria e parte dell'ordinaria) mentre un'altra parte potrà essere lasciata in capo agli ETS (ad esempio utenze, manutenzione ordinaria).

Nella Convenzione saranno definiti puntualmente i rispettivi oneri, anche al fine di garantire la sostenibilità nel tempo degli interventi.

F.3) Altre risorse

Per il progetto culturale verranno stanziati delle risorse dall'Amministrazione Comunale che verranno concordate in fase di co-progettazione.

G) Verifiche e controlli

G.1) Controlli sui requisiti

Il responsabile del procedimento può disporre controlli, anche a campione, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di partecipazione.

La perdita dei requisiti o le false dichiarazioni rese comportano l'esclusione dalle fasi di selezione (A), co-progettazione (B) e stipulazione della convenzione (C).

Qualora la Convenzione sia già stata stipulata, questa sarà risolta.

Il Comune di Rho potrà decidere di attivare la co-progettazione con altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

G.2) Aggiornamento delle informazioni

Quando il soggetto selezionato subisce trasformazioni o modifica atti e informazioni rilevanti, ne dà comunicazione al responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti o dal compimento degli atti.

¹ Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione. In ogni caso, vengono indicati gli oneri dovuti per il pagamento delle utenze attive al di là di chi sia il soggetto che ne sosterrà effettivamente il costo.

Sono considerate certamente rilevanti le modifiche statutarie, il cambiamento del legale rappresentante, le modifiche degli organi di amministrazione, la migrazione in altra sezione del Registro unico nazionale.

G.3) Cause di risoluzione

Costituiscono causa di esclusione o di risoluzione della convenzione:

- a) il mancato possesso o la falsa dichiarazione in ordine ai requisiti previsti dal paragrafo D);
- b) la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale degli enti del terzo settore;
- c) la violazione di disposizioni di bandi o il comportamento fraudolento o scorretto che possano aver determinato la perdita di finanziamenti pubblici e privati;
- d) fatti o azioni commesse nell'esecuzione di progetti di partenariato, di co-progettazioni o altri appalti che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni penali, amministrative, tributarie o il risarcimento di un danno in capo all'ente interessato, ad un altro partner o al Comune di Rho.

H) Trattamento dei dati

H.1) Trattamento dei dati degli Enti del Terzo Settore

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un'eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convenzione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

H.1) Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o

penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;

f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

Infatti, qualora lo scopo di ottimizzare gli interventi di contrasto all'emergenza alimentare e alla povertà renda necessario lo scambio di informazioni detenute dagli Enti del Terzo Settore, questi trattamenti, autonomi ma coordinati, configureranno un caso di con titolarità ai fini dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

In questo caso, saranno disciplinate:

- (a) le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento;
- (b) i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- (c) le rispettive funzioni relativamente alla comunicazione dell'informativa, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
- (d) Il punto di contatto utile agli interessati.

Saranno identificati anche i movimenti dei dati trattati tra le parti. Il contenuto dell'accordo, anche eventualmente in forma sintetica, dovrà essere messo a disposizione degli interessati, ad esempio, pubblicandolo sul sito web dei contitolari del trattamento o comunque garantendo agli interessati di accedere a tale contenuto.

I) Appendice normativa

I.1) Inquadramento

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

" 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse

devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241."*

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner."

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Regione Lombardia aveva già definito un proprio modello regolatorio per la co-progettazione.

Il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884, avente ad oggetto «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e

sperimentali nel settore dei servizi sociali» è tuttora un documento valido di riferimento per lo sviluppo della co-progettazione .

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Peraltro, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e il Codice dei Contratti.

Si legge nella motivazione della decisione: *“Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l' art . 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...).”*

Forte delle argomentazioni della Consulta, il Parlamento ha da ultimo introdotto, in sede di conversione del “D.L. semplificazioni” , l'art. 8, comma 5, che innova il Codice dei contratti pubblici, prevedendo una serie di richiami al codice del terzo settore, rispettivamente agli artt. 30, comma 8 , 59, comma 1 , e 140, comma 1 .

Sul punto si è avuto modo di osservare che si tratta di *“una modifica apparentemente tecnica, di difficile lettura, ma che ha, in realtà, un impatto ordinamentale notevole, in grado di dare impulso ad una attuazione più decisa del principio di sussidiarietà”* .

Dunque *“Il Codice dei contratti pubblici contiene, oggi, quella norma-ponte con il Codice del Terzo settore da molti auspicata, che spegne ogni tentativo di leggere in termini di conflittualità insanabile il regime degli appalti pubblici e quello della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento (nelle diverse versioni in cui questi processi possono avvenire). Anzi, si può sostenere che oggi la P.A. ha a disposizione uno strumento fisiologico di gestione del rapporto con il Terzo settore, al fine di assicurare il «coinvolgimento attivo» degli Ets. La disposizione non si esprime nei termini dell’obbligatorietà (sebbene l’art. 55 CTS sembri istituire un obbligo giuridico di assicurare tale coinvolgimento attivo): spetterà a ciascuna amministrazione motivare la scelta sull’una o sull’altra, avendo come punto di riferimento l’art. 118, ultimo comma, Cost.”* ;

Una conferma in questa direzione arriva anche dalle Linee guida n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

L’Autorità nelle Linee guida citate afferma infatti che :*“ Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall’articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall’altro, di prevedere la partecipazione dell’amministrazione allo svolgimento dello stesso”*.

1.2) Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l’attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”;
- la disposizione dell’art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico,

non specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

- ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;
- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere - nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità - la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

E' chiaro che le Linee Guida ministeriali immaginano una situazione tipica in cui l'amministrazione ha già chiaramente individuato l'intervento progettuale.

I.3) Autorità nazionale anticorruzione

Nel rispetto dei recenti orientamenti dell'Autorità Nazionale anticorruzione, questo avviso non è volto ad instaurare un rapporto contrattuale ma è finalizzato ad erogare un finanziamento pubblico all'ente selezionato per lo sviluppo delle attività di attuazione della Strategia approvata.

J) Informazioni

Le informazioni su questo Avviso possono essere richieste al responsabile del procedimento ai seguenti contatti:

posta elettronica certificata pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

posta elettronica ordinaria ufficio.commercio@comune.rho.mi.it

telefono 02. 93332343

Scadenza	Data	Paragrafo di riferimento
Richieste chiarimenti	31/05/2024	E.3.2)
Richiesta sopralluogo	24/05/2024	F.2)
Presentazione progetto	07/06/2024	E.3.1)

Tabella 1 - Prospetto scadenze